

## **ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 643 DEL 6 MAGGIO 2022**

Criteri per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)

1. Convenzione quadro di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003
2. Requisiti dei datori di lavoro conferenti le commesse
3. Requisiti delle cooperative sociali destinatarie delle commesse
4. Requisiti delle imprese sociali destinatarie delle commesse
5. Determinazione del coefficiente di calcolo
6. Percentuale massima di copertura dell'obbligo
7. Modalità di adesione dei datori di lavoro. Convenzioni tripartite
8. Criteri di individuazione dei lavoratori con disabilità da inserire presso la cooperativa
9. Durata delle convenzioni tripartite
10. Durata e modifica della convenzione quadro
11. Promozione

### **1. Convenzione quadro di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003**

Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità che presentino particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, la Regione stipula apposita convenzione quadro ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge e delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106) secondo quanto previsto dall'articolo 14 del d.lgs n. 276/2003, come novellato dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

La convenzione quadro ha ad oggetto i criteri per il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali o a imprese sociali da parte delle imprese associate o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie della stessa convenzione quadro per l'inserimento dei lavoratori con disabilità presso le predette cooperative sociali e imprese sociali.

Gli inserimenti lavorativi realizzati nell'ambito di tali convenzioni sono considerati utili ai fini della copertura della quota di riserva cui sono tenute le imprese conferenti ai sensi dell'articolo 3 della legge 68/1999.

In convenzione quadro sono definiti i contenuti essenziali delle convenzioni tripartite che vengono sottoscritte dalle singole imprese aderenti alle associazioni sindacali dei datori di lavoro firmatarie della convenzione quadro, dalle cooperative sociali o imprese sociali e dalla Regione.

L'inserimento lavorativo presso la cooperativa sociale o impresa sociale avviene con contratto di lavoro subordinato e con l'inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, ovvero di altro eventuale contratto di settore applicato.

Ai lavoratori con disabilità inseriti presso la cooperativa sociale non può essere attribuito un salario minimo inferiore a quello contrattuale e non può essere applicato l'istituto del salario di primo ingresso.

Ogni inserimento lavorativo per essere considerato utile ai fini della copertura della quota di riserva deve avere i requisiti previsti dalla legge 68/1999 nonché dalla normativa ad essa collegata. In particolare l'orario di lavoro minimo utile per la copertura dell'obbligo fa riferimento all'orario previsto dal CCNL applicato dall'azienda conferente la commessa.

## **2. Requisiti dei datori di lavoro conferenti le commesse**

Possono conferire commesse alle cooperative sociali o imprese sociali i datori di lavoro privati, soggetti o non soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, che:

- a. abbiano sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio regionale;
- b. siano associati o aderenti alle associazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono la convenzione quadro. Nel caso di associazioni di valenza nazionale l'iscrizione deve essere attiva almeno nella Regione in cui l'impresa ha sede legale;
- c. abbiano adempiuto agli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 68/1999. Tali obblighi si intendono assolti anche attraverso l'utilizzo degli istituti previsti della medesima legge.

## **3. Requisiti delle cooperative sociali destinatarie delle commesse**

Le cooperative sociali destinatarie delle commesse devono possedere i seguenti requisiti:

- a. essere iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) oppure essere operanti sul territorio regionale anche se solo con una unità locale;
- b. essere iscritte ad una delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali che sottoscrivono la convenzione quadro. Nel caso di associazioni di valenza nazionale l'iscrizione deve essere attiva almeno nella Regione in cui la cooperativa ha sede legale;
- c. essere attive da almeno due anni precedenti alla richiesta di stipula della convenzione tripartita di cui all'articolo 1;
- d. non avere in corso procedure concorsuali;

- e. rispettare le norme previste dal contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, ovvero di altro eventuale contratto di settore applicato, comprese quelle previste dagli accordi territoriali vigenti in Friuli Venezia Giulia;
- f. avere assolto agli obblighi derivanti da eventuale sottoscrizione di precedenti convenzioni;
- g. avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativa con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

#### 4. Requisiti delle imprese sociali destinatarie delle commesse

Le imprese sociali destinatarie delle commesse devono possedere i seguenti requisiti:

- a. essere imprese sociali di cui decreto legislativo n. 112/2017;
- b. essere iscritte nel registro delle imprese alla sezione "imprese sociali";
- c. avere sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio regionale;
- d. essere iscritte ad una delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela che sottoscrivono la convenzione quadro. Nel caso di associazioni di valenza nazionale l'iscrizione deve essere attiva almeno nella Regione in cui l'impresa sociale ha sede legale;
- e. essere attive da almeno due anni precedenti alla richiesta di stipula della convenzione tripartita di cui all'articolo 1;
- f. non avere in corso procedure concorsuali;
- g. rispettare le norme previste dal contratto collettivo nazionale applicato nell'impresa sociale, comprese quelle previste dagli accordi territoriali vigenti in Friuli Venezia Giulia;
- h. avere assolto agli obblighi derivanti da eventuale sottoscrizione di precedenti convenzioni;
- i. se cooperativa, aver adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativa con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

#### 5. Determinazione del coefficiente di calcolo

Il computo del numero dei lavoratori con disabilità occupati presso la cooperativa sociale o impresa sociale, utili ai fini della copertura della quota d'obbligo cui sono tenuti i datori di lavoro conferenti la commessa, si calcola dividendo il valore unitario della commessa (VUC) al netto dell'IVA, a cui viene sottratto il costo di produzione (CP), al netto del costo del lavoro della persona con disabilità per il costo annuo del lavoratore con disabilità (CL) calcolato sulla base del CCNL applicato. Il costo di produzione (CP) deve contenere i costi necessari per l'effettuazione della commessa e i costi del tutoraggio per l'inserimento lavorativo.

Pertanto la determinazione del coefficiente di calcolo può essere schematizzata dalla seguente formula:

$$C = \frac{VUC - CP}{CL}$$

## 6. Percentuale massima di copertura dell'obbligo

Ai datori di lavoro che conferiscono la commessa è riconosciuta, sulla base del coefficiente di calcolo definito nei presenti criteri, la copertura della quota d'obbligo a cui sono tenuti fino ad una percentuale massima del 50 per cento della quota d'obbligo, nel caso di datori di lavoro che occupano più di 35 dipendenti computabili.

I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 lavoratori computabili ai sensi della legge 68/1999, per i quali vi è l'obbligo di assunzione di una persona con disabilità, possono assolvere a detto obbligo attraverso lo strumento della convenzione ex art. 14 del d.lgs n. 276/2003 se il Comitato tecnico di cui all'articolo 38 della legge 18/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) competente per territorio, a seguito di motivata richiesta del datore di lavoro e sentito il Servizio competente, riconosce effettive difficoltà di inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel contesto aziendale.

Il datore di lavoro può conferire più commesse di lavoro, anche a cooperative sociali o imprese sociali diverse, al fine di raggiungere la percentuale massima di copertura prevista dai presenti criteri.

## 7. Modalità di adesione dei datori di lavoro. Convenzioni tripartite

I datori di lavoro che intendono conferire commesse di lavoro ad una cooperativa sociale o impresa sociale devono farne richiesta al Servizio regionale competente su apposito modello con allegati gli atti attestanti l'effettivo impegno al conferimento della commessa specificando:

- a. la loro posizione rispetto agli obblighi previsti dalla legge 68/1999;
- b. le caratteristiche della commessa, con particolare riferimento alla tipologia dei prodotti o servizi conferiti, al valore previsto della commessa, alla durata ed ai tempi di attuazione;
- c. il numero di inserimenti previsti.

La Regione, il datore di lavoro conferente e la cooperativa sociale o impresa sociale destinataria della commessa sottoscrivono apposita convenzione tripartita nella quale risulti, in particolare:

- a. l'impegno del datore di lavoro al conferimento della commessa, nel rispetto della convenzione quadro, ed alla realizzazione delle attività necessarie alla realizzazione della commessa conferita dal medesimo;
- b. il numero degli inserimenti da realizzare;
- c. i livelli di inquadramento dei lavoratori inseriti;
- d. la definizione della tipologia della commessa;
- e. gli impegni che la cooperativa sociale o impresa sociale è tenuta a rispettare;
- f. la durata della convenzione;
- g. le modalità di risoluzione nel caso di inadempimenti gravi sia da parte della cooperativa sociale o impresa sociale che da parte del datore di lavoro;
- h. le modalità di verifica del rispetto della Convenzione da parte della Direzione centrale competente.

## 8. Criteri di individuazione dei lavoratori con disabilità da

## inserire presso la cooperativa

L'inserimento lavorativo presso la cooperativa sociale o impresa sociale è riservato alle persone con disabilità iscritte ai sensi dell'articolo 8 della legge 68/1999 che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

L'individuazione delle persone da inserire presso la cooperativa sociale o impresa sociale potrà essere effettuata sia attraverso avviso pubblico di selezione al quale gli interessati potranno aderire presentando apposita domanda di adesione presso la Struttura del collocamento mirato competente per territorio sia attraverso le ordinarie procedure di incontro domanda/offerta tenuto conto del requisito della particolare difficoltà di inserimento.

La difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario è valutata dal Comitato tecnico. Nell'ambito di tale valutazione è prioritariamente presa in considerazione la presenza o compresenza di situazioni di particolare complessità quali:

- a. diagnosi di disabilità complessa con particolare riferimento alla disabilità psichica;
- b. presenza di periodi di disoccupazione di lunga durata (superiori a 24 mesi);
- c. presenza di difficoltà a sostenere e mantenere da parte del lavoratore rapporti di lavoro duraturi;
- d. persone con disabilità ultra cinquantenni.

In caso di mancata individuazione di candidati idonei attraverso una delle modalità di cui ai paragrafi precedenti, sarà *attivata la modalità alternativa tenuto conto del requisito della particolare difficoltà di inserimento*.

La selezione dei candidati da inserire in convenzione sarà effettuata congiuntamente dalla struttura competente del collocamento mirato e dalla cooperativa sociale o impresa sociale. Potrà assistere alla selezione anche il datore di lavoro conferente la commessa.

Non potranno essere oggetto di convenzione i lavoratori già presenti nella cooperativa, fatto salvo per coloro che, presenti nella cooperativa, sono già stati coinvolti in precedenti esperienze ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs n. 276/2003 e per cui il Comitato tecnico abbia accertato che non siano pronti per un inserimento diretto in azienda.

## 9. Durata delle convenzioni tripartite

Le convenzioni tra il privato datore di lavoro conferente la commessa, la Regione e la cooperativa sociale o impresa sociale destinataria della commessa, sottoscritte ai sensi della convenzione quadro, hanno durata non inferiore a due anni. L'eventuale rinnovo sarà soggetto alla valutazione del Servizio competente.

## 10. Durata e modifica della convenzione quadro

La convenzione quadro ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio qualora le parti che hanno sottoscritto l'accordo non ne richiedano un riesame. Nel caso di tacito rinnovo, le convenzioni tripartite saranno valide fino alla loro scadenza naturale e potranno essere rinnovate secondo quanto previsto dall'articolo 9.

Qualora intervengano modificazioni delle norme nazionali e regionali in materia gli impegni previsti dalle convenzioni sono modificati ed in tal caso le convenzioni tripartite attive possono essere nuovamente stipulate alla scadenza naturale

secondo le disposizioni contenute nella nuova convenzione quadro mantenendo i rapporti lavorativi in essere con le persone con disabilità già individuate con le procedure di cui all'articolo 8 dei presenti criteri.

## **11. Promozione**

Con la sottoscrizione della convenzione quadro, le parti si impegnano, ciascuna nel proprio ambito di appartenenza e per quanto nelle proprie possibilità, alla promozione dello strumento convenzionale a cui si dà attuazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE